



COMUNE DI OLEVANO ROMANO

PROVINCIA DI ROMA



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. _____

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Disciplina dei servizi di Polizia Urbana
- Art. 2 Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana
- Art. 3 Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni
- Art. 4 Estensibilità e validità dei titoli
- Art. 5 Sospensione, revoca e decadenza dei titoli

TITOLO II: OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

- Art. 6 Occupazione del suolo pubblico

TITOLO III: NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

- Art. 7 Disposizioni generali
- Art. 8 Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici
- Art. 9 Cura delle siepi e delle piante ed estirpazione dell'erba
- Art. 10 Manutenzione degli edifici
- Art. 11 Deturpazione di edifici pubblici e privati
- Art. 12 Cartelli, manifesti, iscrizioni, targhe e lapidi
- Art. 13 Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico
- Art. 14 Lavatura ed esposizione di biancheria e panni e battitura tappeti
- Art. 15 Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati
- Art. 16 Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani
- Art. 17 Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti
- Art. 18 Trasporto di materiale di facile dispersione
- Art. 19 Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio
- Art. 20 Scarico di residui di costruzioni e riparazioni
- Art. 21 Emissioni di fumo ed esalazioni – polvere
- Art. 22 Altri atti vietati
- Art. 23 Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamento

TITOLO IV: QUIETE E SICUREZZA NEL TERRITORIO COMUNALE

- Art. 24 Disposizioni di carattere generale
- Art. 25 Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
- Art. 26 Attività professionali rumorose ed incomode
- Art. 27 Attività rumorose vietate
- Art. 28 Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali
- Art. 29 Impianto ed uso dei macchinari
- Art. 30 Impianto ed esercizio di attività rumorose ed incomode
- Art. 31 Dispositivi sonori di allarme
- Art. 32 Segnalazioni sonore, sirene e campane
- Art. 33 Rilevamento e repressione delle attività rumorose
- Art. 34 Trasporto di oggetti
- Art. 35 Deposito di biciclette e ciclomotori
- Art. 36 Rovinio di parti o accessori di fabbricati
- Art. 37 Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati
- Art. 38 Protezione in occasione di lavori
- Art. 39 Protezione di pozzi, cisterne, scavi e fosse
- Art. 40 Aperture di botole e chiusini
- Art. 41 Pitture e verniciature fresche
- Art. 42 Esposizioni
- Art. 43 Installazioni di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento
- Art. 44 Carichi sospesi

- Art. 45 Recinzioni
- Art. 46 Luminarie e cavi elettrici
- Art. 47 Uso e manomissione di segnali
- Art. 48 Detenzione e deposito di materiale infiammabile
- Art. 49 Contatori di gas e bombole
- Art. 50 Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni
- Art. 51 Fuochi
- Art. 52 Uso delle risorse idriche potabili
- Art. 53 Indicazione del recapito di persone per i casi di emergenza

TITOLO V: MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Art. 54 Custodia e detenzione di cani e di altri animali
- Art. 55 Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- Art. 56 Cattura dei cani e di altri animali
- Art. 57 Maltrattamento o molestia agli animali
- Art. 58 Circolazione e trasporto di animali

TITOLO VI: NORME PARTICOLARI PER IL COMMERCIO

- Art. 59 Commercio su aree pubbliche
- Art. 60 Obbligo di vendita
- Art. 61 Condizioni dei locali e delle attrezzature di vendita

TITOLO VII: SANZIONI

- Art. 62 Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni
- Art. 63 Rimessa in pristino

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 64 Aggiornamento degli importi delle sanzioni pecuniarie
- Art. 65 Abrogazione di norme preesistenti
- Art. 66 Entrata in vigore

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina dei servizi di Polizia Urbana

1. L'attività della Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento, dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità Comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi o regolamenti. Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri. Il presente regolamento viene sviluppato nel rispetto della Costituzione della Repubblica, delle leggi dello Stato e dello Statuto Comunale.
2. Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio.
3. Nel presente Regolamento, per indicare gli atti che conferiscono la facoltà di esercitare determinate attività o consentono determinati comportamenti o situazioni, sono usati i termini concessione o autorizzazione e, considerati sinonimi, i termini licenza o permesso.
4. Gli atti di cui al comma precedente costituiscono titolo di Polizia Urbana.

Art. 2

Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana

1. Il servizio di Polizia Locale è diretto dal Sindaco e viene attuato dagli appartenenti alla Polizia Locale, nonché dagli altri funzionari ed agenti che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità Comunale.
2. Salvo quanto disposto dall'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri a loro attribuiti, i predetti Pubblici Ufficiali hanno la facoltà di accedere, nelle forme dovute, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o la concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità.
3. Per l'accertamento dei reati e per il compimento di altri atti di Polizia Giudiziaria, si devono osservare le norme vigenti in materia di procedura penale e secondo le finalità di cui all'articolo 55 del predetto codice. Dei reati la polizia giudiziaria operante deve dare comunicazione senza ritardo all'autorità giudiziaria competente.

Art. 3

Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni

1. Le richieste dei titoli previsti dal presente Regolamento devono essere indirizzate al Comune con domanda motivata, con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmate dai richiedenti e corredate dai documenti eventualmente prescritti.
2. Per decidere sull'istanza, il Responsabile dell'Area può avvalersi degli organi tecnici e consultivi del Comune, assumere informazioni e disporre accertamenti.
3. Prima del rilascio dell'autorizzazione o concessione, il Responsabile dell'Area ha facoltà di fissare un termine entro cui il richiedente deve completare la documentazione necessaria per il perfezionamento della pratica.
4. Il termine può essere prorogato, per una sola volta in casi eccezionali e dietro motivata richiesta dell'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per la domanda originaria.
5. I termini per l'espletamento degli atti dell'istruttoria, quando la documentazione è completa, sono fissati in 30 (trenta) giorni se questa compete ai soli Organi Comunali, mentre è di 90 (novanta) giorni se dovranno essere richiesti informazioni, pareri ed accertamenti ad altri Enti.
6. Seguiranno comunque i termini previsti dai singoli decreti dello Stato e regolamenti comunali a seconda della diversa tipologia del procedimento amministrativo.

7. In casi eccezionali e particolarmente quando per l'utilizzo del titolo si renda necessario l'approntamento di locali o l'esecuzione di lavori, i termini precisati potranno essere congruamente prorogati.
8. I titoli vengono rilasciati, con atto scritto, dagli uffici competenti secondo l'ordinamento interno del Comune
9. I titoli si intendono accordati:
 - a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
 - b) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
 - c) senza pregiudizio di diritti di terzi;
 - d) con l'obbligo del titolare di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione o della concessione data;
 - e) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;
 - f) con facoltà di sospensione o di revoca per motivi di interesse pubblico;
 - g) con facoltà di sospensione o di revoca senza alcun rimborso, in caso di inosservanza delle disposizioni regolamentari, delle condizioni cui il titolo è subordinato o dei provvedimenti emanati anche con atti separati
10. Il rilascio o la validità di taluni titoli potrà essere subordinato:
 - a) ad un contratto di assicurazione, ai fini della responsabilità civile e adeguato al rischio, che il richiedente è tenuto a stipulare con una compagnia assicuratrice di sua libera scelta;
 - b) a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguiti da professionisti, iscritti all'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e spese del richiedente;
 - c) al deposito di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria nel rispetto della normativa in vigore
11. Nel testo dei titoli o con provvedimenti successivi potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.
12. Si applicano quando previsto le norme in materia di SCIA secondo il disposto normativo di cui all'articolo 19 della Legge 241/1990.

Art. 4

Estensibilità e validità dei titoli

1. I titoli di cui al presente regolamento devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.
2. Essi dovranno comunque essere esibiti agli Ufficiali ed Agenti della Polizia Locale, nonché agli altri funzionari ed agenti di cui all'art. 2 del presente regolamento, che ne facciano richiesta.
3. In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che abbiano causato la perdita dell'originale.
4. I titoli scadono il 31 dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito.
5. Alla scadenza, i titoli possono essere rinnovati o prorogati mediante vidimazione, previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono stati rilasciati e con l'osservanza delle condizioni indicate nell'art. 3.

☐ Per la violazione alle disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

◦ da Euro 25,00 a Euro 150,00 pagamento in misura ridotta di Euro 50,00

☐ Per la violazione alle disposizioni contenute nel secondo comma del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

◦ da Euro 75,00 a Euro 450,00 pagamento in misura ridotta di Euro 150,00

Art. 5

Sospensione, revoca e decadenza dei titoli

Salve disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- a) possono essere sospesi quando venga accertata la violazione alle condizioni nei medesimi stabilite o alla normativa vigente;
- b) possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità;
- c) devono essere revocati in caso di abuso ovvero quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

Si intende decaduto il titolo:

- a) quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali il titolo è stato rilasciato;
- b) quando, senza il nulla osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro

I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti, a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato.

Ove si reputi necessario, il Dirigente può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici comunali competenti per tutto il periodo della sospensione.

TITOLO II

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

Art. 6

Occupazione del suolo pubblico

1. Il presente titolo è disciplinato dall'apposito regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone approvato con deliberazione del C.C. n. 6 del 26.01.2009

TITOLO III

NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

Art. 7

Disposizioni generali

1. Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti od esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e in stato decoroso.
2. E' vietato:
qualsiasi forma di insozzamento, danneggiamento, deturpamento del suolo di aree pubbliche o aperte al pubblico e degli edifici, anche se dipendente da incuria;
imbrattare la sede stradale con vernici e con colori, anche se lavabili;
3. E' vietato inoltre:
nelle zone lottizzate o di tipo residenziale, o in adiacenza alle stesse, mantenere lotti di terreno con vegetazione incolta o in uno stato tale da costituire habitat naturale per animali ed insetti molesti;
sostare e fare un uso improprio delle panchine pubbliche e delle strutture poste nei parchi pubblici;
4. E' vietato gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti, se non nei raccoglitori e nei luoghi preposti e con l'osservanza delle modalità previste dal Regolamento Comunale per la raccolta, trasporto, smaltimento e la gestione dei rifiuti urbani, dal regolamento di igiene, dal regolamento edilizio, dalle leggi e dai regolamenti generali.
5. E' altresì fatto obbligo ai possessori di stabili ed aree prospicienti la pubblica via o aperta all'uso pubblico, provvedere alla rimozione dei rifiuti, mantenendo le aree di proprietà in uno stato decoroso.
6. Ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca illecito penale, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino o in stato decoroso.

☐ Per le violazioni alle disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo, salvo l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:

- da Euro 75 a Euro 450 pagamento in misura ridotta Euro 150

☐ Per le violazioni alle disposizioni contenute nel secondo comma del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca illecito penale, è prevista la sanzione amministrativa:

- di Euro 500 (art. 3/6° comma della Legge n. 94 del 15.07.2009)

☐ Per le violazioni alle disposizioni contenute nel terzo comma del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca illecito penale, è prevista la sanzione amministrativa:

- da Euro 80 a Euro 500 pagamento in misura ridotta Euro 160

oltre all'obbligo di provvedere alla rimessa in pristino o in stato decoroso e all'esecuzione della pulizia.

☐ Per le violazioni alle disposizioni contenute nel quarto comma del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca illecito penale, è prevista la sanzione amministrativa:

- da Euro 75 a Euro 450 pagamento in misura ridotta di Euro 150

oltre all'obbligo di provvedere alla rimozione di quanto abbandonato e alla rimessa in stato decoroso del sito.

□ Per le violazioni alle disposizioni contenute nel quinto comma del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca illecito penale, è prevista la sanzione amministrativa:

- da Euro 80 a Euro 500 pagamento in misura ridotta di Euro 160

oltre all'obbligo di provvedere alla rimozione di quanto abbandonato e alla rimessa in stato decoroso del sito.

Art. 8

Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici

1. E' proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe laboratori e simili, ai venditori ambulanti e quanti occupino a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, di gettare, lasciar cadere o dar causa che cada o abbandonare alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo
2. I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti, e può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico, anche all'esterno del locale, un conveniente numero di idonei porta rifiuti.
3. La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti.
4. Le immondizie raccolte dovranno essere smaltite nel rispetto di quanto previsto dal regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.

□ Per le violazioni alle disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

- da Euro 50 a Euro 300 pagamento in misura ridotta di Euro 100

□ Per le violazioni alle disposizioni contenute nel terzo comma del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa:

- da Euro 80 a Euro 500 pagamento in misura ridotta di Euro 160

Art. 9

Cura delle siepi e delle piante ed estirpazione dell'erba

1. Proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo di stabili ed aree all'interno dei centri abitati hanno l'obbligo di provvedere all'estirpazione delle erbacce che dalla proprietà privata crescono o debordano verso la pubblica via o aree ad uso pubblico e di tenere i fossati diserbati e di provvedere per questi ultimi alla pulizia e allo spurgo con la dovuta frequenza.
2. I conduttori o i proprietari di stabili ed aree all'interno dei centri abitati hanno l'obbligo di provvedere alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo la pubblica via o aree ad uso pubblico con le seguenti modalità:
 - a) I rami delle piante non dovranno sporgere per un'altezza minima di metri 4,50;
 - b) Le siepi piantumate in aderenza a recinzioni dovranno essere tenute in modo tale che non sporgano dal profilo delle stesse ed avere un'altezza massima di metri 2,00;
 - c) Le siepi piantumate per essere utilizzate come recinzioni dovranno essere tenute in modo tale che il loro profilo disti dalla sede stradale e sue pertinenze almeno 50 centimetri ed avere un'altezza massima di metri 2,00 (oltre quanto previsto dal Codice della Strada);
3. Nel caso che si intenda piantumare siepi o installare altri artifici aventi altezza superiore al comma precedente, al fine di creare una barriera di protezione visiva tra la pubblica via o l'area ad uso pubblico ed il sito privato, la distanza minima dal fronte strada o dalle sue pertinenze dovrà essere di metri 1,50.

4. Nelle zone fuori dai centri abitati valgono le disposizioni contenute nel Codice della Strada (art. 29 C.d.S.) e nel relativo Regolamento Edilizio Comunale.
5. I proprietari delle piantagioni poste a dimora, o che saranno piantate, a confine tra le proprietà di privati dovranno rispettare le disposizioni previste dagli art. 892 (distanza alberi), 894 (alberi a distanza non legale), 895 (divieto di piantare alberi a distanza non legale) e 896 (recisione di rami protesi e radici) del Codice Civile.
6. E' fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di provvedere con la necessaria frequenza a tenere regolate le siepi, le piantagioni, le fronde e i rami insistenti sui terreni secondo i criteri stabiliti dal Codice Civile, dal Codice della Strada, dai regolamenti comunali e dalle ordinanze, al fine di evitare situazioni di pericolo per pedoni e/o veicoli.

□ Per le violazioni alle disposizioni contenute nel primo e secondo comma del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

- da Euro 75 a Euro 450 pagamento in misura ridotta di Euro 150

con obbligo di eseguire l'estirpazione, la potatura od il taglio entro sette giorni dall'accertamento o dalla notifica.

Qualora, entro i termini suddetti, chi è tenuto ad eseguire l'intervento non ottemperi all'obbligo, l'Amministrazione Comunale provvederà a far eseguire i lavori d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.

□ Per le violazioni alle disposizioni contenute nel terzo comma del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

- da Euro 80 a Euro 500 pagamento in misura ridotta di Euro 160

con obbligo di eseguire l'adeguamento alla distanza stabilita entro dieci giorni alla data di accertamento o notificazione della violazione.

Art. 10

Manutenzione degli edifici

1. Proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo degli edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalle normative vigenti, debbono tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate o bacheche, l'androne, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista.
2. Debbono curare che sia sempre garantita sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico.
3. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla tinteggiatura, alla pulizia dei numeri civici nonché di tenere in buono stato le grondaie e i tubi di gronda o di scarico fino al suolo.
4. La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti.

□ Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

- da Euro 80 a Euro 500 pagamento in misura ridotta di Euro 160

Art. 11

Deturpamento di edifici pubblici e privati

1. Senza pregiudizio delle sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritte, disegni, macchie o affissioni, gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.
 2. Qualora i proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo degli edifici, o chiunque altro abbia interesse alla cancellazione, non provvedano tempestivamente, e comunque entro 48 (quarantotto) ore dalla constatazione, all'eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà essere eseguita d'ufficio senza obbligo di preavviso con le relative spese a carico degli interessati.
 3. Nei casi urgenti per motivi di ordine pubblico, di decoro e di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, con rivalsa delle spese a carico degli interessati.
 4. Resta in ogni caso a carico degli interessati provvedere al ripristino, a propria cura e spese, dell'intonaco, delle tinte e comunque delle superfici dei manufatti.
- **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca illecito penale, è prevista la sanzione amministrativa:**
- **da Euro 80 a Euro 500 pagamento in misura ridotta di Euro 160**

Art. 12

Cartelli, manifesti, iscrizioni, targhe e lapidi

1. Salvo quanto previsto dal Regolamento sull'occupazione di spazi o aree pubbliche e da altri regolamenti o norme di legge, senza autorizzazione del Comune, è proibito collocare scritte, manifesti, insegne, cartelli, figure, lapidi e targhe sui muri, sugli infissi e sugli altri supporti prospicienti le pubbliche vie e piazze (pali della pubblica illuminazione, componenti di arredo urbano, pali di supporto della segnaletica stradale) soprattutto usando materiali, tipo colle e scotch, che non possono essere rimossi facilmente, anche se tali supporti sono occasionali e temporanei.
 2. Gli interessati dovranno presentare al Comune le relative domande, in bollo se dovuto, corredate dai disegni, dalle descrizioni delle opere, dai testi delle iscrizioni e da fotografie dell'edificio e del luogo.
- **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:**
- **da Euro 80 a Euro 500 pagamento in misura ridotta di Euro 160**

Art. 13

Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico

1. E' proibito in luoghi pubblici o di pubblico transito esercitare lavori artigianali senza l'autorizzazione del Comune.
2. Il lavaggio o la riparazione di veicoli o di altre cose mobili sono vietate.
3. Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità e dovuti a caso fortuito.
4. Lo svolgimento di attività artigianali rumorose non potrà aver luogo nei periodi dell'anno o nelle ore espressamente vietate.
5. Le attività artigianali per loro natura capaci di determinare inquinamenti di qualsiasi tipo, dovranno essere ubicate in punti del territorio individuati dagli strumenti urbanistici ed essere in tutto conformi alle norme vigenti.

- Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

- **da Euro 25 a Euro 150** pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 14

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni e battitura tappeti

1. La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e simili non possono essere lavati, sciorinati, distesi o appesi fuori dei luoghi privati.
2. E' vietato altresì distendere o appendere gli oggetti suddetti alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via.
3. Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purché non si provochi gocciolamento sull'area pubblica di uso comune.
4. E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto a pubblico transito, o dalle finestre e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

- Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

- **da Euro 25 a Euro 150** pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 15

Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

1. E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti e/o liquidi che possano essere causa di intasamento e/o fonte di inquinamento in contrasto con le normali modalità di utilizzo degli scarichi, nonché introdurre spazzature ed immondizie nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.
2. I proprietari degli edifici, gli affittuari e chiunque è nel godimento di un immobile, devono provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

- Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo il ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:

- **da Euro 80 a Euro 500** pagamento in misura ridotta di Euro 160

Art. 16

Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani

1. I rifiuti urbani e le immondizie dovranno essere raccolti e conferiti secondo quanto disposto dal regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e comunque secondo il metodo della raccolta differenziata porta a porta.
2. E' vietato gettare o abbandonare rifiuti, sciolti o in contenitori, nelle strade, nelle piazze, nelle aree boschive od incolte e nei corsi d'acqua.
3. Il conferimento o la raccolta di rifiuti e di materiali di scarto voluminosi o ingombranti, dovranno avvenire secondo quanto stabilito dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e comunque presso l'isola ecologica.
4. I rifiuti pericolosi, quali i prodotti farmaceutici usati o scaduti, le batterie e le pile, prodotti o contenitori etichettati "T" e "F", dovranno essere conferiti negli appositi contenitori.
5. Salvo quanto previsto dal regolamento per la gestione dei rifiuti, è vietato accedere ai luoghi destinati al conferimento, deposito, raccolta e smaltimento dei rifiuti senza giustificato motivo, rimanendo comunque vietato rovistare ed asportare qualsiasi materiale ivi giacente.

□ Per le violazioni alle disposizioni contenute nel primo, terzo e quinto comma del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

- Euro 80 a Euro 500 pagamento in misura ridotta di Euro 160

□ Per le violazioni alle disposizioni contenute nel secondo comma del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca illecito penale, è prevista la sanzione amministrativa:

- da Euro 80 a Euro 500 pagamento in misura ridotta di Euro 160

Oltre all'obbligo di provvedere alla rimozione di quanto abbandonato e alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 17

Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti

1. Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito e stalle dovranno attenersi alle condizioni e modalità stabilite dalle norme vigenti in materia.
2. In ogni caso dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione di materiale trasportato.
3. La concimazione dei terreni adibita a uso agricolo con smaltimento di liquami, letame od altri materiali maleodoranti, deve essere effettuata con le modalità ed i criteri stabiliti dal regolamento per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue.
4. Nel centro abitato è sempre vietata la concimazione di orti e giardini con materiali maleodoranti che arrechino disturbo al vicinato.

□ Per le violazioni alle disposizioni contenute nel primo, terzo e quarto comma del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

- da Euro 80 a Euro 500 pagamento in misura ridotta di Euro 160

□ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel secondo comma del presente articolo, salvo l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:

- da Euro 80 a Euro 500 pagamento in misura ridotta di Euro 160

Art. 18

Trasporto di materiale di facile dispersione

Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, il trasporto di materiali di facile dispersione come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride o altro deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersioni sul suolo, nell'aria o nelle fognature esistenti.

□ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:

- da Euro 80 a Euro 500 pagamento in misura ridotta di Euro 160

Art. 19

Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

1. I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo delle case e gli esercenti di negozi, laboratori e di pubblici esercizi hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucciolevole o materiale idoneo le formazioni di ghiaccio sul suolo. Alla scomparsa del ghiaccio, il materiale deve essere rimosso ed il suolo ripulito.
 2. Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere alle loro rimozioni.
 3. In caso di abbondanti nevicate, potrà essere ordinato lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.
 4. Le operazioni di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguite con le opportune cautele, collocando preventivamente ai margini di caduta della neve o del ghiaccio i necessari segnali e sbarramenti in maniera da evitare danni alle persone o alle cose.
 5. Le operazioni di scarico della neve dai tetti che dovessero comportare interruzioni o dirottamenti della circolazione veicolare o pedonale, dovranno essere autorizzate preventivamente dall'Amministrazione Comunale che stabilirà di volta in volta l'orario relativo e le eventuali cautele eccezionali.
 6. E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o cospargere acqua che possa gelare.
- Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:
- **da Euro 25 a Euro 150** pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 20

Scarico di residui di costruzioni e riparazioni

1. Fatte salve le competenze della normativa in vigore in materia di rifiuti, è vietato eseguire senza autorizzazione del Comune, lo scarico ed il deposito anche temporaneo sul suolo pubblico ed in area aperta al pubblico dei residui di costruzione, ruderi, calcinacci o materiali di scavo.
 2. Lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al comma precedente dovranno essere effettuati nei luoghi appositamente destinati od autorizzati dalle autorità competenti.
 3. Potrà essere ordinata la rimozione anche su aree private esposte al pubblico di scarichi o depositi abusivamente effettuati o per un tempo superiore a quello consentito.
- Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo l'obbligo di provvedere alla rimozione del materiale depositato, è prevista la sanzione amministrativa:
- **da Euro 80 a Euro 500** pagamento in misura ridotta di Euro 160

In caso di inadempienza, previo provvedimento ordinativo, la rimozione sarà eseguita d'ufficio a spese del trasgressore o dell'obbligato in solido.

Art. 21

Emissioni di fumo ed esalazioni - polvere

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e dai regolamenti comunali, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

2. Coloro che per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapori, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.
 3. E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di qualsiasi tipo oppure di giardinaggio od altro materiale, fatta eccezione per uso domestico o alimentare, quando ne possa derivare danno o molestia al vicinato o ai luoghi di pubblico transito.
- **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel primo e secondo comma del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:**
- **da Euro 75 a Euro 450 pagamento in misura ridotta di Euro 150**
- **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel terzo comma del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:**
- **da Euro 50 a Euro 300 pagamento in misura ridotta di Euro 100**

Art. 22

Altri atti vietati

1. In tutto il territorio comunale è vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- a) Eseguire la pulizia di persone, animali e cose;
- b) Gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri od altri oggetti al di fuori degli appositi contenitori;
- c) Sputare per terra;
- d) Collocare, senza apposito titolo, addobbi, festoni e luminarie;
- e) Lasciar vagare od abbandonare qualsiasi specie di animale;
- f) Eseguire qualsiasi gioco che possa costituire pericolo o molestia fuori dai luoghi a ciò destinati;
- g) Effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;
- h) Depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane;
- i) Entrare nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonché cogliervi fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle, circolare anche con veicoli condotti a mano, a meno che non siano ad uso dei bambini, all'interno delle aree verdi pubbliche;
- j) Sedersi a terra, sulle aiuole o sui giardini dei monumenti o di altri edifici pubblici, arrampicarsi sui pali, sulle inferriate e sui monumenti;
- k) Sdraiarsi o salire sulle panchine sedendosi sullo schienale ed appoggiare i piedi sulla seduta della panchina stessa;
- l) Condurre cani ad altri animali lungo i marciapiedi o in aree pubbliche o private aperte al pubblico senza apposita attrezzatura per l'immediata pulizia del suolo e per la raccolta ed il trasporto degli escrementi;
- m) Nei parchi e nelle aree verdi pubbliche è vietato danneggiare, imbrattare o deturpare le attrezzature ed i cartelli, dormire sulle panchine, introdurre veicoli di qualsiasi genere, a meno che siano ad uso dei bambini, cogliere fiori, accendere fuochi, manomettere o danneggiare le piante e le siepi, spargere rifiuti al di fuori degli appositi contenitori e appendere o affiggere qualsiasi cosa sugli alberi.

Con apposite ordinanze sono individuate le aree verdi ed i parchi con le rispettive prescrizioni.

2. E' altresì vietato:

- a) L'accattonaggio nei luoghi di mercato, nelle vicinanze di supermercati, degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, dei luoghi di culto, nelle intersezioni regolate da semaforo, durante le pubbliche manifestazioni e ogniqualevolta costituisca intralcio alla circolazione veicolare e/o pedonale;
- b) L'accattonaggio con lo sfruttamento di animali o esibendo malformazioni o amputazioni nonché con la presenza di minori;

□ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

- da Euro 75 a Euro 450 pagamento in misura ridotta di Euro 150

□ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel secondo comma del presente articolo, è prevista una sanzione amministrativa:

- da Euro 80 a Euro 500 pagamento in misura ridotta di Euro 160

Art. 23

Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamento

1. In tutto il territorio comunale è vietata la sosta per campeggio in caravan, autocaravan, tende e carri abitazione in genere fuori dalle aree destinate con idoneo provvedimento.
2. Qualora non esistano o non siano disponibili le aree di cui al comma precedente, il Sindaco potrà vietare la sosta per campeggio in determinate località o vie del Comune.
3. La sosta delle carovane di nomadi potrà essere consentita solo in località periferiche o negli spazi prestabiliti.
4. Qualora la presenza delle persone di cui al comma precedente, o per il numero delle stesse, o per motivi di igiene e sanità, possa essere pregiudizievole per la tutela del vicinato, il Sindaco potrà ordinare che le persone non iscritte nelle liste anagrafiche abbandonino il territorio comunale unitamente alle proprie cose.
5. Trascorso il termine fissato per lo sgombero, sarà data esecuzione all'ordine ingiunto a mezzo della forza pubblica.

□ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

- da Euro 75 a Euro 450 pagamento in misura ridotta di Euro 150

TITOLO IV

QUIETE E SICUREZZA NEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 24

Disposizioni di carattere generale

In tutti i luoghi pubblici aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo od alle occupazioni altrui.

Art. 25

Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.
2. Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicano limiti e/o divieti alla circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno cinque giorni prima.
3. Sono esentati dall'obbligo di cui ai commi precedenti i comizi elettorali.

□ **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:**

- **da Euro 50 a Euro 300 pagamento in misura ridotta di Euro 100**

Art. 26

Attività professionali rumorose ed incombode

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 659 del C.P. e dalle norme in vigore sulle varie forme di inquinamento, l'esercizio di professioni o mestieri rumorosi ed incombode, come pure l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepitii o vibrazioni, è consentito:

Nel periodo dal 01 maggio al 30 settembre:

dalle ore 08,00 alle ore 12,30

dalle ore 15,00 alle ore 19,30

Nel periodo dal 01 ottobre al 30 aprile:

dalle ore 08,00 alle ore 12,00

dalle ore 14,30 alle ore 19,00

2. Tali limitazioni di orario non si applicano alle zone che, secondo gli strumenti urbanistici vigenti, sono destinate all'industria ed all'artigianato.
3. Dovranno comunque essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti imposti dal Piano di zonizzazione acustica comunale.
4. Il Sindaco, per speciali e motivati casi, potrà imporre particolari adempimenti e limitare ulteriormente l'orario delle attività di cui al presente articolo.
5. Il Sindaco, nelle zone ove il vigente strumento urbanistico preveda l'insediamento di attività artigianali e di unità residenziali, potrà disporre l'applicazione degli orari di cui al primo comma ed adottare i provvedimenti di cui al quarto comma.

- Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:

- da Euro 75 a Euro 450 pagamento in misura ridotta di Euro 150

Art. 27

Attività rumorose vietate

1. Sono vietate:

- a) Le grida dei venditori di merci in genere;
 - b) La pubblicità sonora;
 - c) L'uso di amplificatori fissi per pubblicità commerciale;
 - d) Il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori.
2. Le attività di cui ai punti b) e c) del comma precedente possono essere consentite con autorizzazione e fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e dal regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda.
 3. Anche nei casi consentiti, tali attività devono essere esercitate evitando eccessivo rumore.
 4. Attività rumorose, diverse da quelle sopra elencate, potranno essere individuate dal Sindaco con apposita ordinanza con cui potrà disporre speciali o particolari prescrizioni.

- Per le violazioni delle disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:

- da Euro 75 a Euro 450 pagamento in misura ridotta di Euro 150

Art. 28

Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali

1. Nelle abitazioni ed in genere in tutti i locali pubblici e privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico, come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, lavastoviglie, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio televisori, fonografi, giradischi, strumenti musicali amplificati e/o acustici e simili, con particolare riferimento all'art. 659 del C.P., specie dalle ore 13,00 alle ore 16,00 e dalle 23,00 alle ore 8,00 del giorno seguente, deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica ed ai vicini.
 2. I pubblici esercizi e i club privati, autorizzati ad intrattenere il pubblico con attività danzanti, ballo ed intrattenimenti canori, dovranno, nella conduzione di tali attività, rispettare i limiti di rumorosità previsti dalle normative in vigore.
 3. Tali limiti potranno essere superati con autorizzazione del Sindaco in occasione di sagre, feste patronali, manifestazioni, ricorrenze e festività civili e religiose interessanti la popolazione del luogo.
- Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:

- da Euro 75 a Euro 450 pagamento in misura ridotta di Euro 150

Art. 29

Impianto ed uso dei macchinari

1. L'impianto e l'uso di macchinari nelle abitazioni o nelle vicinanze delle stesse, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia ai vicini a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.
 2. A tal fine si dovrà tenere conto, nell'ubicazione e nella collocazione delle macchine, delle porte o finestre e della natura delle strutture murarie e della copertura.
 3. All'interno dei centri abitati l'impiego di macchine ed apparecchiature in genere, comprese quelle per l'hobbistica, quali rasa erba, rasa siepi, motoseghe, ecc, per la manutenzione dei giardini, siepi e tutta la proprietà in genere, è consentito dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00 per i giorni feriali e dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 per i giorni festivi.
 4. L'obbligo di osservanza della interruzione delle attività di cui al comma precedente, non riguarda gli spazi pubblici e gli spazi comunque pertinenti ad edifici pubblici.
- **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:**
- **da Euro 75 a Euro 450 pagamento in misura ridotta di Euro 150**

Art 30

Impianto ed esercizio di attività rumorose ed incomode

1. Fermo restando il rispetto del Piano di zonizzazione acustica del territorio del Comune, per l'impianto e l'esercizio di attività rumorose ed incomode dovrà essere presentata domanda con l'indicazione del tipo di attività, delle macchine da installare, del loro tipo, della potenza singola e quella complessiva, della descrizione generale dell'impianto e la località prescelta. Il procedimento sopra indicato dovrà essere seguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti esistenti.
 2. Il Sindaco potrà chiedere ogni maggiore delucidazione o chiarimento che riterrà opportuno, nonché la presentazione, a corredo della domanda, di dettagliate planimetrie dell'impianto e delle località contigue per un raggio di 200 (duecento) metri.
 3. Il Sindaco, caso per caso, potrà disporre l'osservanza di speciali norme o cautele, dirette ad evitare che sia arrecato danno o molestia a chiunque, con particolare riguardo alle località, nonché alle prossimità di scuole, chiese, istituti di ricovero, biblioteche, edifici monumentali ed uffici pubblici.
- **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:**
- **da Euro 75 a Euro 450 pagamento in misura ridotta di Euro 150**

Art. 31

Dispositivi sonori di allarme

1. L'impianto ed il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici od autoveicoli o su altri beni, e percepibili all'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) Il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di 250 (duecentocinquanta) metri e deve cessare entro 3 minuti dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
 - b) Congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso, visibile all'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di

- c) uso comune (scale, pianerottoli, ecc) in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale di allarme.
- 2. I segnali di allarme di cui sopra devono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non devono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o delle forze di polizia.
- **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:**
 - **da Euro 75 a Euro 450 pagamento in misura ridotta di Euro 150**

Art. 32

Segnalazioni sonore, sirene e campane

- 1. Sono vietati gli abusi di segnalazione sonore, sirene e campane.
- 2. Negli stabilimenti industriali l'uso di sirene è consentito dalle ore 7,00 alle ore 21,00, per segnalare gli orari di inizio e termine lavoro.
- 3. Le segnalazioni di cui al comma che precede devono essere di breve durata, comunque non superiori ai 15 (quindici) secondi e di intensità moderata.
- **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:**
 - **da Euro 80 a Euro 500 pagamento in misura ridotta di Euro 160**

Art. 33

Rilevamento e repressione delle attività rumorose

- 1. La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici e all'aperto verranno accertati d'ufficio, valutando anche eventuali richieste degli interessati, avvalendosi del supporto di personale tecnico e di idonee apparecchiature.
- 2. Qualora il livello sonoro superi i limiti della normale tollerabilità, fatto salvo ogni provvedimento contravvenzionale accertato, i responsabili, previo provvedimento del Sindaco, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo od attenuarla entro i limiti previsti.

Art. 34

Trasporto di oggetti

- 1. Il trasporto a mano di oggetti pesanti e voluminosi o pericolosi deve essere fatto con le opportune cautele e da persone idonee.
- 2. gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, falci, devono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.
- 3. Il trasporto degli oggetti fragili deve essere effettuato in modo tale da evitare la caduta al suolo dei medesimi o di parte di essi. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:
- **da Euro 25 a Euro 150 pagamento in misura ridotta di Euro 50**

Art. 35

Deposito di biciclette e ciclomotori

1. E' vietato depositare biciclette, ciclomotori ed altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi pubblici od aperti al pubblico dove possano arrecare intralcio.
 2. In caso di intralcio potranno essere rimossi e custoditi presso il deposito comunale e riconsegnati agli aventi titolo previo pagamento delle spese di rimozione e custodia.
- Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:
- **da Euro 25 a Euro 150** pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 36

Rovino di parti o accessori di fabbricati

1. Oltre a quanto previsto nel Titolo Terzo del presente Regolamento per la nettezza, il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze devono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli o danni, così come previsto dal Regolamento Comunale Edilizio.
 2. Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli intonaci, degli stemmi, dei tetti e delle grondaie.
 3. Qualora si verificassero improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti o di parti di fabbricato, i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità e di darne contestuale avviso all'Autorità Comunale per l'emissione dei provvedimenti di competenza.
- Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:
- **da Euro 75 a Euro 450** pagamento in misura ridotta di Euro 150

Art. 37

Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati

1. Gli oggetti di ornamento come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti simili, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, devono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune.
 2. L'innaffiamento o l'irrigamento di fiori o delle piante sui balconi, terrazzi o in altro luogo privato, deve essere fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito.
- Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:
- **da Euro 25 a Euro 150** pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 38

Protezione in occasione di lavori

1. I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere e colori possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

□ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:

- **da Euro 75 a Euro 450** pagamento in misura ridotta di Euro 150

Art. 39

Protezione di pozzi, cisterne, scavi e fosse

1. I pozzi e le cisterne devono avere le bocche e le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.
2. Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

□ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:

- **da Euro 75 a Euro 450** pagamento in misura ridotta di Euro 150

Art. 40

Aperture di botole e chiusini

1. Sul suolo pubblico o aperto al pubblico è vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune.
2. Le operazioni indicate nel comma precedente possono essere autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

□ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:

- **da Euro 75 a Euro 450** pagamento in misura ridotta di Euro 150

Art. 41

Pitture e verniciature fresche

Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti, verniciati o lubrificati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati.

□ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

- **da Euro 80 a Euro 500** pagamento in misura ridotta di Euro 160

Art. 42
Esposizioni

Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, il Sindaco potrà vietare o subordinare a particolari prescrizioni le esposizioni o mostre di qualsiasi genere, effettuate anche in luoghi privati prospicienti luoghi di pubblico transito, che possano essere pericolose per la pubblica incolumità.

□ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:**

- **da Euro 75 a Euro 450 pagamento in misura ridotta di Euro 150**

Art. 43
Installazioni di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento

1. L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru ed altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica ed opportunamente presegnalati in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico
2. Tali impianti, anche se installati su aree private, devono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.
3. I bracci di gru, nei momenti di inattività, devono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.
4. Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli infortuni.

□ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il caso non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:**

- **da Euro 75 a Euro 450 pagamento in misura ridotta Euro 150**

Art. 44
Carichi sospesi

1. Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune.
2. Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire, previa l'esecuzione di ogni accorgimento di sicurezza.

□ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:**

- **da Euro 80 a Euro 500 pagamento in misura ridotta di Euro 160**

Art. 45
Recinzioni

1. Fermo restando quanto previsto dal vigente regolamento edilizio, le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico devono essere prive di sporgenze acuminate e taglienti fino ad un'altezza di metri 2,50 dal livello stradale. Nel caso che, all'interno delle recinzioni costituite da cancellate si trovino cani in libertà, queste devono essere integrate con rete metallica idonea ad impedire agli animali la possibilità di azzannare, attraverso le sbarre della cancellata, i passanti.
2. Non è consentito l'uso di filo spinato nelle recinzioni di insediamenti di tipo residenziale.

3. L'uso di filo spinato è consentito nelle recinzioni industriali, artigianali e commerciali a partire da un'altezza minima di metri 2,50 dal livello stradale.

4. L'uso di filo spinato è consentito, senza limiti l'altezza, nelle recinzioni militari o per motivi di ordine pubblico da parte di forze di polizia.

□ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo l'obbligo dell'adeguamento, è prevista la sanzione amministrativa:**

- **da Euro 75 a Euro 450 pagamento in misura ridotta di uro 150**

Art. 46

Luminarie e cavi elettrici

1. Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria, possono essere installati da privati secondo le vigenti regole tecniche per evitare incidenti e danni alle persone ed alle cose od avvalendosi, se richiesto, da personale certificato.

2. L'installazione sarà soggetta al rilascio dell'autorizzazione comunale solo nei casi espressamente previsti dal Codice della Strada e dalle norme di sicurezza.

□ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:**

- **da Euro 75 a Euro 450 pagamento in misura ridotta di Euro 150**

Art. 47

Uso e manomissione di segnali

E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici e/o luminosi d'uso delle forze di polizia, degli addetti alla viabilità e dei veicoli di soccorso.

□ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il caso non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:**

- **da Euro 75 a Euro 450 pagamento in misura ridotta di Euro 150**

Art. 48

Detenzione e deposito di materiale infiammabile

1. Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione degli incendi, è vietato detenere nella case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.

2. Fatto salvo quanto previsto da altre norme di legge, il Sindaco, con apposita ordinanza, potrà vietare o stabilire modalità per la detenzione ed il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati

□ Per la violazione alle disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

- **da Euro 75 a Euro 450** pagamento in misura ridotta di Euro 150

Art. 49

Contatori di gas e bombole

1. Salvo quanto disposto dalle norme in vigore per la corretta realizzazione di impianti gas nonché dalle diverse disposizioni di legge previste per la potenzialità e quantità, i contatori di gas devono essere collocati in locale aerato direttamente dall'esterno, con esclusione del vano scale.
2. E' fatto assoluto divieto di depositare od utilizzare bombole con peso specifico del gas superiore a 0,8 in locali interrati o semi interrati.
3. Le bombole del gas devono essere collocate in vani esterni al fabbricato.

□ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

- **da Euro 75 a Euro 450** pagamento in misura ridotta di Euro 150

Art. 50

Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni

Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:

1. Usare, manipolare o travasare, a contatto del pubblico, prodotti esplosivi e gas al fuori dei luoghi a ciò destinati ed autorizzati;
2. Usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili o esplodenti;
3. Far uso di fiamme od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, se il privato si trova geograficamente in zona protetta, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nei boschi, nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea e arbustiva, o nelle loro vicinanze;
4. Depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
5. Porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o incendio;
6. Impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione degli incendi.

□ Per la violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:

- **da Euro 75 a Euro 450** pagamento in misura ridotta di Euro 150

Art. 51

Fuochi

1. Per eseguire spettacoli di fuochi artificiali, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di pubblica sicurezza, dovrà essere richiesta licenza al Sindaco quale Autorità Locale di Pubblica Sicurezza.

2. L'istanza, redatta in bollo e corredata dalla documentazione di rito, dovrà pervenire almeno cinque giorni feriali prima del giorno previsto per l'accensione dei fuochi.
3. E' fatto obbligo al richiedente di allegare polizza assicurativa che copra il rischio derivante a terzi per danni connessi all'accensione dei fuochi artificiali.
4. Nel caso che l'accensione dei fuochi d'artificio avvenga in periodi di forte siccità, dovrà essere predisposto un adeguato servizio di vigilanza e controllo nelle zone limitrofe all'accensione al fine di scongiurare pericoli d'incendio.
5. L'accensione dei fuochi artificiali, di norma, è consentita dalle ore 19,00 alle ore 24,00.

□ **Per la violazione alle disposizioni contenute nel primo, quarto e quinto comma del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:**

- **da Euro 75 a Euro 450 pagamento in misura ridotta di Euro 150**

Art. 52

Uso delle risorse idriche potabili

Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso dell'acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

Art. 53

Indicazione del recapito di persone per i casi di emergenza

Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi od amministrano condomini, sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, od in altro luogo facilmente visibile, una targa delle dimensioni massime di cm. 20 per 30, contenente la scritta: **"In caso di emergenza chiamare..."** seguita dal cognome e nome, indirizzo e numero telefonico della persona alla quale sia possibile rivolgersi quando i locali sopra indicati siano chiusi o temporaneamente disabilitati.

Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà rendere obbligatoria l'esposizione della targa di cui al comma precedente.

TITOLO V

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 54

Custodia e detenzione di cani e di altri animali

Fermo restando il rispetto delle norme in vigore in materia di maltrattamento di animali, è severamente vietato abbandonare e/o maltrattare qualsiasi specie di animale

Chiunque conviva o detenga un animale, o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare:

Rifornirlo di cibo ed acqua in quantità sufficiente con modalità e tempistiche consone, un adeguato livello di benessere fisico ed etologico ed assicurargli le necessarie cure sanitarie;

Prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni;

Assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;

La custodia a catena degli animali deve essere una situazione provvisoria e transitoria. La lunghezza della catena non deve essere inferiore a m. 4 e deve disporre di un anello od altri meccanismi di scorrimento.

E' vietato detenere gli animali in spazi angusti, scarsamente aerati o illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione. In particolare gli spazi devono essere dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici, avere un fondo idoneo al movimento e alla stabulazione e garantire l'eliminazione delle

deiezioni. Gli animali non in grado di convivere con altri dovranno essere opportunamente separati e quando richiesto dalle caratteristiche della specie, dovranno avere un rifugio dove proteggersi. I detentori di animali selvatici autoctoni ed esotici dovranno riprodurre, per quelli in cattività, condizioni climatiche, fisiche ed ambientali compatibili con la natura della specie.

E' opportuno scoraggiare il dono di animali come premio, ricompensa od omaggio in particolare ai minori senza l'espresso consenso dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.

E' opportuno scoraggiare la riproduzione non pianificata degli animali stessi. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale deve tenere conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenie o dell'animale femmina gravido o allattante.

I proprietari di edifici bifamiliari o plurifamiliari che abbiano intenzione di detenere cani che per la loro indole possano suscitare sensazioni di paura, devono provvedere a costruire delle barriere idonee in base alle prescrizioni che possono essere dettate dagli uffici comunali competenti.

E' vietato tenere in abitazioni, giardini od in altri luoghi privati cani od altri animali che disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone; il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto od a porlo in condizioni di non disturbare.

E' vietato permettere al cane di proprietà di circolare libero in luogo pubblico.

I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via.

Ai proprietari e detentori di cani o di altri animali è vietato condurre o lasciar vagare i medesimi se affetti da malattie o ferite.

E' di massima vietato, in zona residenziale, tenere allevamenti di animali di qualsiasi tipo, fatto salvo quelli già espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale sentito il parere del Servizio Veterinario dell'AULSS competente.

- **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:**

- **da Euro 50 a Euro 300 pagamento in misura ridotta di Euro 100,00**

Art. 55

Circolazione dei cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico

1. Nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, i cani devono essere muniti di collare e dovranno essere tenuti con solido guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,5.
2. I proprietari o i detentori di cani dovranno portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.
3. Nei giardini, negli orti, nelle aie ed in altri luoghi privati aperti o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché siano legati o custoditi in modo da non arrecare danno alle persone.
4. Potranno essere tenuti senza museruola e sciolti quando l'accesso ai predetti luoghi sia chiuso.
5. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:
 - a) I cani delle Forze di Polizia durante l'impiego per fini d'istituto;
 - b) I cani da pastore quando accompagnano il gregge;
 - c) I cani da caccia in aperta campagna al seguito del cacciatore.

- **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione Amministrativa:**

- **da Euro 50,00 a Euro 300,00 pagamento in misura ridotta di Euro 100,00.**

Art. 56

Cattura dei cani e di altri animali.

1. I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico, saranno catturati dal personale a ciò addetto per essere custoditi nelle apposite strutture predisposte dalle Autorità Sanitarie competenti.
2. E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

□ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:

- da euro 75,00 ad euro 500,00 pagamento in misura ridotta di euro 150 ,00

Art. 57

Maltrattamento o molestia agli animali.

1. E' vietato addestrare animali per combattimenti. E' altresì vietato addestrare gli animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizioni fisiche.
2. E' vietato l'abbandono di animali.
3. E' vietato l'utilizzo di animali per finalità contrarie al buono costume e la morale.
4. E' vietato utilizzare gli animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative in vigore ed in particolare a scopo di scommesse. Sono rigorosamente vietati i combattimenti tra animali.
5. E' fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali, sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche e condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento anche in relazione alla loro età e alla natura della prestazione richiesta;
6. L'uccisione di animali destinati all'alimentazione, quali il pollame ed altri, deve compiersi in modo tale che non sia visibile dalle aree pubbliche od aperte al pubblico ed in modo da non sottoporre gli stessi a strazio o sevizie.

□ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:

- da Euro 75,00 a Euro 450,00 pagamento in misura ridotta di Euro 150,00

Art. 58

Circolazione e trasporto di animali.

1. E' vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie.
2. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici.
3. Il conducente di veicolo che trasporti animali deve fare riferimento alla normativa vigente in materia e deve assicurare in particolare l'aerazione del veicolo, la somministrazione di cibo ed acqua in caso di viaggi prolungati nonché la protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo per periodi comunque tali da compromettere il benessere fisiologico dell'animale.

□ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:

- da Euro 50,00 a Euro 300,00 pagamento in misura ridotta di Euro 100,00

TITOLO VI

NORME PARTICOLARI PER IL COMMERCIO

Art. 59

Commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato solamente nelle aree stesse, comprese quelle del demanio, o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità. Queste ultime attrezzate o meno, scoperte o coperte, saranno individuate appositamente dal Sindaco a norma di legge.

Ogni operatore commerciale deve utilizzare il posteggio per la vendita dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio, nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali.

L'operatore ha l'obbligo di esporre in modo ben visibile l'autorizzazione in originale sui banchi di vendita.

□ Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, qualora non sussistano sanzioni previste dalla legislazione statale o regionale vigente, di alterazione l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:

- **da Euro 75,00 a Euro 450,00** pagamento in misura ridotta di Euro 150,00

Art. 60

Obbligo di vendita

Coloro che esercitano il commercio non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la vendita della merce secondo gli usi e nelle quantità normalmente richieste dai consumatori.

□ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

- **da Euro 75,00 a Euro 450,00** pagamento in misura ridotta di Euro 150,00.

Art. 61

Condizioni dei locali e delle attrezzature di vendita

1. Salvo quanto previsto dalle norme di igiene e sanità, i locali adibiti al commercio, i pubblici esercizi ed i laboratori devono essere mantenuti costantemente puliti, in stato decoroso e, quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.
2. Nei locali indicati al comma precedente non possono essere assunti comportamenti, né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'esercizio.
3. Gli esercenti il commercio ambulante con posto fisso devono servirsi di un banco decoroso e tenerlo con cura.
4. Le tende in genere, interne ed esterne, devono essere tenute in buono stato di pulizia e di manutenzione.

□ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

- **da Euro 75,00 a Euro 450,00** pagamento in misura ridotta di Euro 150,00

TITOLO VII

SANZIONI

Art. 62

Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni.

Per l'accertamento delle trasgressioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione delle somme riscosse, si osservano, quando applicabili, le norme del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e le loro successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 63

Rimessa in pristino

1. Nel caso in cui le norme del presente regolamento dispongono che da una violazione consegua anche la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero l'asportazione o rimozione di deposito od altri lavori, l'accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione.
2. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.
3. Nel caso non sia espressamente indicato il termine per la sua esecuzione, l'ufficio di appartenenza dell'accertatore trasmetterà copia al Responsabile dell'Area.
4. Il Responsabile dell'Area ordinerà al trasgressore ed alla persona civilisticamente obbligata o solidalmente responsabile, l'esecuzione dei lavori necessari entro un congruo termine.
5. L'eventuale ricorso contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria.
6. In caso di inadempienza, il Responsabile dell'Area farà eseguire gli occorrenti lavori d'ufficio addebitandone le spese agli interessati.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64

Aggiornamento degli importi delle sanzioni pecuniarie

Il Sindaco con proprio provvedimento potrà, periodicamente, provvedere all'aggiornamento dell'importo delle sanzioni previste dal presente regolamento, ai sensi della vigente normativa.

Art. 65

Abrogazione di norme preesistenti

Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione regolamentare comunale contraria od incompatibile con la presente normativa.

Art. 66

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a seguito di approvazione e pubblicazione nelle forme e nei termini di legge.